SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 135° — Numero 62**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 16 marzo 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato per le aree naturali protette

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. **175**.

Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 14

N. 175

Roma, 25 gennaio 1994

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - e, con riferimento all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa:

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1.

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina "Sacra Scrittura".

Art. 2.

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».

L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua più alta considerazione.

Eccellentissima Segreteria di Stato
Sezione rapporti con gli Stati
CITTÀ DEL VATICANO

* * *

La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Eccellentissima Ambasciata d'Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa:

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1.

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina "Sacra Scrittura".

Art. 2.

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.

Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».

La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Dal Vaticano, 25 gennaio 1994

Eccellentissima Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
ROMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 10 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n. 121/1985, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica».

Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dello scambio di lettere intervenuto tra il Cardinale Segretario di Stato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernenti il reciproco consenso all'approvazione dell'intesa:

SEGRETERIA DI STATO

N. 9430/93/RS DAL VATICANO 20 dicembre 1993

Signor Presidente del Consiglio,

La Commissione Paritetica - istituita con Scambio di Note 13 febbraio 1987, per l'applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense - ha sottoposto, il giorno 2 dicembre 1993, all'approvazione delle Alte Parti, la qui unita proposta d'intesa, concernente il riconoscimento civile dei titoli accademici conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede (allegato), in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, primo comma, del medesimo Accordo.

Al riguardo, mi onoro di partecipare a Vostra Eccellenza, a nome della Santa Sede, il consenso all'approvazione dell'Intesa in parola, da effettuarsi mediante Scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e questa Segreteria di Stato.

Profitto della circostanza per rinnovarLe, Signor Presidente del Consiglio, l'espressione del mio deferente saluto, unitamente ai sensi della mia alta e distinta considerazione.

Angelo Card. Sodano

A Sua Eccellenza
Il Signor Dr. CARLO AZEGLIO CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

(con allegato)

N° 2.5/4430/11 - 2

Roma, 12 gennaio 1994

Eminenza reverendissima,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'Eminenza Vostra n. 9430/93/RS in data 20 dicembre 1993.

Il Governo italiano ha esaminato la proposta d'Intesa, circa la determinazione delle discipline ecclesiastiche ai fini del riconoscimento statale dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede in prima attuazione dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, proposta formulata dalla Commissione paritetica istituita con Scambio di Note del 13 febbraio 1987 nella seduta del 2 dicembre 1993 e sottoposta all'approvazione delle Parti contraenti.

Preso atto che le disposizioni proposte della Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato e tenuto conto dell'avviso espresso dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 1993, sono lieto di parteciparLe il consenso del Governo italiano all'approvazione dell'Intesa allegata mediante scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato.

Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per porgerLe i sensi della mia più alta considerazione.

Carlo Ciampi

Sua Em.za Rev.ma
il Signor Cardinale Angelo SODANO
Segretario di Stato
CITTA' DEL VATICANO

94G0204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Savona, a causa delle dimissioni presentate da trenta consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Savona è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Norelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Savona — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 gennaio 1994, da trenta consiglieri.

Il prefetto di Savona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 197/13.3/Gab. del 1° febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Savona ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Norelli.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Maniago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Maniago (Pordenone), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maniago (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Marone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maniago (Pordenone) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 gennaio 1994, da sedici consiglieri.

Il prefetto di Pordenone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19095/129/Gab. del 3 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maniago (Pordenone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ilario Marone.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di San Severino Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Severino Marche (Macerata), a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severino Marche (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Tiziana Tombesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Severino Marche (Macerata), al quale la legge assegna trenta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 gennaio 1994, da ventiquattro consiglieri, che si aggiungono alle precedenti dimissioni presentate, in data 24 gennaio 1994, da un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Macerata, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 585 Gab. del 28 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severino Marche (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Tiziana Tombesi.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Monastero di Vasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nel comune di Monastero di Vasco (Cuneo), a seguito delle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, è stato eletto un consiglio comunale di dodici componenti, su quindici assegnati dalla legge, per la presentazione di un'unica lista composta da dodici candidati;

Considerato che, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monastero di Vasco (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tancredi Bruno di Clarafond è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Monastero di Vasco (Cuneo), a seguito delle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, si è insediato un consiglio comunale composto da dodici membri, anziché quindici, come prescritto dalla legge, a causa della presentazione di un'unica lista formata da dodici candidati.

Successivamente si è venuta a creare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni di sette componenti il civico consesso, presentate in data 21 gennaio 1994.

Per i motivi sopracitati, il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 207/13.4/Gab. del 24 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monastero di Vasco (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tancredi Bruno di Clarafond.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Valperga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Valperga (Torino), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valperga (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valperga (Torino) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 29 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, lasciando scadere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla citata legge e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. Gab. 9400192 del 29 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valperga (Torino) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pontecorvo (Frosinone), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Infante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 gennaio 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.56 492 Gab. del 2 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Infante.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Atripalda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Atripalda (Avellino), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carla Pallante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Atripalda (Avellino) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 6 e 20 dicembre 1993 e 17 gennaio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 193/13-4 Gab. del 19 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda (Avellino) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carla Pallante.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1742

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.», in Brescia, ad esercitare attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche» costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo, notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) «Federazione esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi della provincia di Brescia» (Confesercenti provinciale di Brescia);

2) «Confesercenti - Federazione provinciale di Cremona»;

3) «Confederazione mantovana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)»;

4) «Federazione esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi della provincia di Sondrio» (Confesercenti provinciale di Sondrio);

Vista l'istanza del 22 gennaio 1993 (presentata in data 23 gennaio 1993), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.» costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette quattro organizzazioni provinciali, legalmente rappresentato dal presidente sig. Piccioli Piergiorgio, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Conti Eligio (n. 46239 di repertorio e n. 13499 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 18998534 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 31 dicembre 1993-31 dicembre 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Manni Roberto, direttore responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.», con sede in Brescia, via Emilio Salgari n. 2/6, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio.

La predetta società è iscritta al n. 0018 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1745

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - Società a responsabilità limitata», in Genova, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche» costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo, notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti - Associazione mandamentale di Val di Magra;

2) Confesercenti - Associazione provinciale di Savona;

3) Confesercenti - Associazione provinciale di La Spezia;

4) Confesercenti - Associazione provinciale di Imperia;

5) Confesercenti - Associazione provinciale della Liguria;

6) Confesercenti - Associazione provinciale di Genova;

Vista l'istanza del 9 dicembre 1993 (presentata in data 10 dicembre 1993), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - Società a responsabilità limitata» costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette sei organizzazioni territoriali, legalmente rappresentato dal sig. Orengo Roberto, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Priori Piermaurizio (n. 23518 di repertorio e n. 7226 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 17822064 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 28 dicembre 1993-28 dicembre 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Benedetti Roberto, direttore responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - Società a responsabilità limitata», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Liguria - Società a responsabilità limitata», con sede in Genova, via Caffaro n. 3/8, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia.

La predetta società è iscritta al n. 0023 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1751

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Sarda S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Sarda S.r.l.», in Cagliari, ad esercitare attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche», costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo, notaio in Roma;

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti regionale della Sardegna;

2) Confesercenti provinciale di Cagliari;

3) Confesercenti provinciale di Nuoro;

4) Confesercenti provinciale di Oristano;

5) Confesercenti provinciale di Sassari;

Vista l'istanza presentata il 23 gennaio 1993, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Sarda S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Conferser-centi Sarda S.r.l.», costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette cinque organizzazioni provinciali, legalmente rappresentato dal presidente sig. Boi Giuseppe, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale delle province di Cagliari, Oristano Nuoro e Sassari;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Polli Luigi (n. 15213 di repertorio e n. 7130 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 14881316 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 1° marzo 1993-1° marzo 1994;

Vista la documentazione con la quale, è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Poddi Salvatore, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F. dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Sarda S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Sarda S.r.l.» in sigla: «C.A.A.F. Confesercenti Sarda S.r.l.», con sede in Cagliari, via Giovanni Maria Angioi n. 34, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

La predetta società è iscritta al n. 0019 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1747

DECRETO 7 marzo 1994

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata», in Firenze, ad esercitare attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che la «Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche» costituita il 14 febbraio 1980 per atto dott. Grispini Filippo, notaio in Roma (n. 13469 di repertorio e n. 40821 di raccolta) e che in occasione di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)» giusta atto di deposito del 17 giugno 1992 (n. 37357 di repertorio e n. 9200 di raccolta) del dott. Gisolfi Italo, notaio in Roma,

Atteso che la predetta Confederazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali turistiche e dei servizi - Confesercenti.

1) Confesercenti - Associazione provinciale di Firenze;

2) Confesercenti - Associazione mandamentale di Pistoia;

3) Confesercenti - Associazione provinciale di Livorno;

4) Confesercenti - Associazione provinciale di Siena;

5) Confesercenti - Associazione mandamentale di Prato;

6) Confesercenti - Associazione provinciale di Grosseto;

7) Confesercenti - Associazione provinciale di Lucca,

8) Confesercenti - Associazione provinciale di Massa Carrara;

9) Confesercenti - Associazione provinciale di Pisa;

10) Confesercenti - Associazione regionale Toscana;

11) Confesercenti - Associazione mandamentale di Montecatini Valdinievole;

12) Confesercenti - Associazione mandamentale della Versilia;

13) Confesercenti - Associazione provinciale di Arezzo;

14) Confesercenti - Associazione mandamentale del Tirreno Val di Cornia e Isola d'Elba.

Vista l'istanza del 20 gennaio 1993 (presentata in data 23 gennaio 1993), con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata», costituito dalla organizzazione nazionale e dalle predette quattordici organizzazioni territoriali, legalmente rappresentata dal sig. Carobbi Edoardo, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale relativamente all'ambito territoriale della regione Toscana;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 20 gennaio 1993 a rogito notaio dott.ssa Belisario Licia (n. 124247 di repertorio e n. 7755 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sóno stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 17604638 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 21 dicembre 1993-31 dicembre 2004,

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Pisanelli Alberto, direttore responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno,

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti regionale Toscana - Società a responsabilità limitata», con sede in Firenze, via Pistoiese n. 155, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale della regione Toscana.

La predetta società è iscritta al n. 0022 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1746

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. - Lega Toscana - L.N.C.M. Società a responsabilità limitata», in Firenze, ad esercitare attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Lega nazionale delle cooperative e mutue:

1) Lega regionale Toscana cooperative e mutue;

2) Associazione regionale cooperative di produzione e lavoro della Toscana;

3) Associazione regionale Toscana cooperative di consumatori;

4) Associazione regionale Toscana cooperative servizi e turismo;

5) Associazione regionale cooperative agroalimentari della Toscana;

6) Associazione regionale cooperative di abitazione Toscana.

Vista l'istanza del 2 febbraio 1994, con la quale il «C.A.A.F. - Lega Toscana - L.N.C.M. Società a responsabilità limitata», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal presidente sig. Fiorenzo Badalamenti, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 10 novembre 1993 a rogito notaio dott. Luigi Aricò, (n. 21431 di repertorio e n. 7648 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 18397204 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 1° febbraio 1994-1° febbraio 1995;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Lorenzo Mochi, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. - Lega Toscana - L.N.C.M. Società a responsabilità limitata», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. - Lega Toscana - L.N.C.M. Società a responsabilità limitata», con sede in Firenze, largo Alinari n. 21, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0020 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1749

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato di Puglia - Società a responsabilità limitata» in sigla «C.A.A.F. C.N.A. Puglia S.r.l.», in Bari, ad esercitare attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 15 gennaio 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla «Confederazione nazionale artigianato e piccole imprese» - C.N.A.:

1) C.N.A. - Comitato regionale Pugliese;

2) C.N.A. - Associazione provinciale di Bari;

3) C.N.A. - Associazione provinciale di Foggia;

4) C.N.A. - Associazione provinciale di Lecce;

5) C.N.A. - Associazione provinciale di Taranto;

6) C.N.A. - Associazione provinciale di Brindisi;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993, presentata in data 23 gennaio 1993, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato di Puglia - Società a responsabilità limitata» in sigla: «C.A.A.F. - C.N.A. Puglia S.r.l.», costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal sig. Salvatore Tomaselli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 22 gennaio 1993 a rogito notaio dott.ssa Concetta Capano (n. 17499 di repertorio e n. 3428 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Viste le polizze di assicurazione n. 11997919 e n. 11997920 stipulate con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 31 maggio 1993-31 maggio 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Franco Rucci, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c*), del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato di Puglia - Società a responsabilità limitata» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confederazione nazionale dell'artigianato di Puglia - Società a responsabilità limitata» in sigla: «C.A.A.F.-C.N.A. Puglia S.r.l.», con sede in Bari, viale Concilio Vaticano II n. 138/*b*, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale della regione Puglia.

La predetta società è iscritta al n. 0021 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1748

DECRETO 7 marzo 1994.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte di organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di

categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti centri autorizzati di assistenza fiscale previa delega dell'associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le comunicazioni relative a ciascuna richiesta di autorizzazione, indicate nell'articolo unico del presente decreto, con le quali la Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, ha delegato le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attivà di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione in data 22 dicembre 1992, e che la stessa, costituita il 9 dicembre 1946, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 4 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA:

1) CNA - Associazione provinciale di Savona, con sede in Savona, via Paleocapa, 22/7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Berruti Stelvio (richiesta di autorizzazione presentata in data 19 gennaio 1994; delega del 18 gennaio 1994);

2) CNA - Associazione provinciale di Imperia, con sede in Sanremo, vicolo San Lazzaro, 8, legalmente rappresentata dal presidente sig. Loreti Enea (richiesta di autorizzazione del 10 dicembre 1993, delega del 9 dicembre 1993);

3) CNA - Associazione provinciale di Genova, con sede in Genova, via XX settembre, 21/5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Lamanna Giuseppe (richiesta di autorizzazione presentata il 19 gennaio 1994; delega del 18 gennaio 1994);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A1750

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1994.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 3.500 milioni con scadenza nel 2023.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto il decreto n. 101116 del 16 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1993, n. 234, con il quale si è disposta un'emissione sul mercato internazionale globale di titoli del Tesoro in due tranches, di cui una per l'importo di 3.500 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 6,875% e con scadenza nel mese di settembre 2023;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Tali somme saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 3.500 milioni, emissione 27 settembre 1993».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di settembre di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 27 settembre 1994.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali di scadenza 27 marzo 1994.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è di L. 10.000.000.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 febbraio 1994.

Il Ministro: BARUCCI

94A1752

DECRETO 24 febbraio 1994.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 2.000 milioni con scadenza nel 2003.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto il decreto n. 101116 del 16 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1993, n. 234, con il quale si è disposta un'emissione sul mercato internazionale globale di titoli del Tesoro in due tranches, di cui una per l'importo di 2.000 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 6% e con scadenza nel mese di settembre 2003;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Tali somme saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 27 settembre 1993».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di settembre di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 27 settembre 1994.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali di scadenza 27 marzo 1994.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è di L. 10.000.000.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1753

DECRETO 24 febbraio 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale del 20 ottobre 1993, recante regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di dollari USA 2.000 milioni con scadenza nel 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100718 dell'8 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1993, n. 142, modificato dal decreto ministeriale n. 100819 del 23 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1993, n. 158, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse

pari al tasso LIBOR in dollari USA a tre mesi maggiorato dello 0,25%, scadente nel 1998, nonché autorizzata la stipula, anche non contestuale, di contratti di «swap» con primarie istituzioni finanziarie, per effetto dei quali il Tesoro avrebbe sostituito i pagamenti a tasso variabile relativi al debito in dollari con pagamenti a tasso fisso;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale n. 100718, sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale, nonché l'art. 10, in virtù del quale con separato decreto, saranno regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia derivanti dalle operazioni di «swap» effettuate dal Tesoro in relazione al prestito di 2.000 milioni di dollari USA;

Visti i decreti ministeriali n. 101156 del 25 settembre 1993 e n. 101199 del 20 ottobre 1993, relativi alla convenzione che disciplina i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del menzionato decreto ministeriale n. 101199 del 20 ottobre 1993, al fine di disciplinare anche le sopravvenute due operazioni di swap derivanti dal prestito di cui al decreto n. 100718 modificato dal decreto n. 100819;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 101199 del 20 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1993, vengono modificati come segue:

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito e con le modalità indicate nell'art. 5.

Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà, a partire dalla scadenza di settembre 1993, gli importi in dollari USA che saranno rimessi, sotto la stessa «data di pagamento», dal Credit Suisse Financial Products, sulla base dei contratti di «Interest rate swap» stipulati con il Ministero del tesoro il 9 settembre 1993 ed il 29 settembre 1993, e dalla Morgan Stanley Capital Services Inc. sulla base del contratto di «Interest rate swap» stipulato con il Ministero del tesoro l'8 ottobre 1993, ed i fondi in lire forniti dal Tesoro.

Art. 3.

In relazione ai citati accordi di «Interest rate swap», il Credito Suisse Financial Products provvederà a rimettere alla Banca d'Italia:

con cadenza trimestrale, a partire dal 29 settembre 1993 relativamente all'ammontare di 300 milioni di dollari USA e dal 29 dicembre 1993 relativamente all'ammontare di 200 milioni di dollari USA e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a 3 mesi, aumentato di 25 centesimi sui due suddetti ammontari.

La Banca d'Italia rimetterà al Credit Suisse Financial Products, con le modalità indicate al successivo art. 4:

annualmente, a partire dal 29 giugno 1994 e fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 5,05% sull'ammontare di dollari USA 300 milioni, ed il tasso fisso del 4,811% sull'ammontare di dollari USA 200 milioni.

In relazione al citato accordo di «Interest rate swap», la Morgan Stanley Capital Services Inc. provvederà a rimettere alla Banca d'Italia:

con cadenza trimestrale, a partire dal 29 dicembre 1993 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo le modalità previste in detto contratto, un importo in dollari USA determinato applicando il LIBOR a 3 mesi, aumentato di 25 centesimi sull'ammontare di dollari USA 500 milioni.

La Banca d'Italia rimetterà alla Morgan Stanley Capital Services Inc., con le modalità indicate al successivo art. 4:

annualmente, a partire dal 29 giugno 1994 e fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 4,843% sull'ammontare di dollari USA 500 milioni.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e il Credit Suisse Financial Products, e tra il Tesoro e la Morgan Stanley Capital Services Inc., ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1754

DECRETO 26 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Fondazione, rispettivamente in data 2 dicembre 1993 e 29 dicembre 1993 concernenti le modifiche degli articoli 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19 e l'inserimento del sesto e settimo comma nell'art. 22 delle disposizioni transitorie dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19 e l'inserimento del sesto e settimo comma nell'art. 22 delle disposizioni transitorie dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4.

(Comma 1). La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di gestione. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

(*Omissis*).

Art. 6.

(*Omissis*).

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori di aziende di credito e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 8.

(Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:

a) sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

b) sulla elezione dei soci di sua competenza;

c) sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione;

d) sulla elezione dei sindaci;

e) sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

f) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

g) sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

h) sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 9.

(*Omissis*).

(Comma 3). Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2372 del codice civile. La firma della delega deve essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario generale della Fondazione.

(Comma 4). Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

(*Omissis*).

Art. 11.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno. Tra questi il consiglio nomina il presidente ed il vice presidente.

(Comma 2). Il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di un mandato.

(Comma 3). I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio .... (*Omissis*).

(Comma 4). Il presidente, il vice presidente ed il consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori delle aziende di credito e di professionalità; ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 5). Non possono ricoprire la carica di consiglieri coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto .... (*Omissis*).

(Comma 6). Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive .... (*Omissis*).

Art. 12.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio ed il collegio dei sindaci almeno cinque giorni prima della data stabilita. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente o mediante telex o telefax, che deve pervenire a destinazione almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

(Comma 2). I consiglieri in numero di almeno due o il collegio dei sindaci possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

Art. 16

(Omissis)

(Comma 2) I sindaci sono eletti dall'assemblea dei soci fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili.

(Comma 3) I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di un mandato.

(Comma 4) I sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori delle aziende di credito.

(Comma 5) Il sindaco più anziano di carica ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

Art. 17

(Comma 1) I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di una carica in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

(Omissis)

Art. 19

(Omissis)

(Comma 5). Le funzioni di segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati dalla società conferitaria.

(Comma 6). Il segretario generale deve possedere requisiti di professionalità acquisiti per aver maturato esperienza, almeno triennale, in posizioni di responsabilità presso società bancarie o finanziarie, o presso aziende private ed enti pubblici di dimensioni adeguate, ovvero per aver svolto attività professionali nei settori creditizio finanziario o giuridico.

Art. 22

(Omissis)

(Comma 6) L'eccedenza del numero dei consiglieri rispetto a quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 verrà progressivamente riassorbita mediante la mancata copertura dei posti resisi tempo per tempo vacanti.

(Comma 7) Il presidente e il vice presidente in carica alla data del 1° gennaio 1994 permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 17.

94A1755

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° marzo 1994

Autorizzazione all'Agenzia spaziale italiana a far ricorso al mercato finanziario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, che ha istituito l'Agenzia spaziale italiana con il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE.

Visto il Piano spaziale nazionale 1990-1994, approvato dal CIPE con delibera del 30 luglio 1991;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, la quale per gli anni 1993, 1994 e 1995 ha previsto un contributo annuo rispettivamente di 800, 850 e 900 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390, il quale attribuisce all'ASI la facoltà di ricorrere al mercato finanziario su autorizzazione ministeriale;

Tenuto conto che le quote di ammortamento o comunque di rimborso, entro i limiti stabiliti dal presente decreto, gravano sul bilancio dell'Agenzia spaziale italiana;

Considerato che è stata concessa all'ASI l'autorizzazione alla sottoscrizione del Memorandum of Understandig per la realizzazione del programma Cassini, compreso nel predetto Piano spaziale nazionale;

Vista la richiesta di autorizzazione a ricorrere al mercato finanziario dell'Agenzia spaziale italiana;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'ASI al fine di consentirle il procacciamento dei mezzi finanziari per le esigenze connesse alla realizzazione del programma Cassini;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a fare ricorso al mercato finanziario sino alla concorrenza dei seguenti importi annui: lire 40 miliardi per l'anno 1993, lire 71 miliardi per l'anno 1994, lire 45 miliardi per l'anno 1995 e lire 18 miliardi per l'anno 1996, per far fronte agli oneri di realizzazione del programma Cassini in collaborazione con la NASA.

Art. 2.

Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'art. 1 graveranno sul bilancio ASI, con imputazione ai capitoli di pertinenza sia della quota capitale che della quota interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1994

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

94E1756

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Modificazione alla deliberazione 12 agosto 1992 concernente l'iniziativa comunitaria INTERREG Italia-Francia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera del 12 agosto 1992 relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione all'iniziativa comunitaria INTERREG;

Vista la deliberazione della commissione mista italo-francese del 9 novembre 1993 recante modificazioni del piano finanziario del programma INTERREG italo-francese 1991-1993;

Considerata la necessità di impiegare le risorse già stanziate con la surriferita delibera CIPE del 12 agosto 1992, con una diversa articolazione regionale a seguito delle determinazioni assunte dalla suddetta commissione mista;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'allegato 1 alla delibera CIPE del 12 agosto 1992 viene sostituito dall'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 33

ALLEGATO A

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA - PROGRAMMA INTERREG FRONTIERA ITALIA-FRANCIA
(in milioni di lire)

Aree di intervento	Stato legge n. 183/87	Regioni	Totale
Valle d'Aosta	5.512,91	1.378,23	6.891,14
Piemonte	8.841,99	(*) 2.220,13	11.062,12
Liguria.	1.189,90	297,47	1.487,37
Totale . . .	15.544,80	3.895,83	19.440,63

(*) In tale importo è compresa la quota di 55,5 milioni di lire relativa alle operazioni riguardanti l'intera frontiera, che fa carico rispettivamente alla regione Liguria e alla regione Valle d'Aosta nella misura del 50 per cento.

94A1757

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Riprogrammazione degli interventi ANAS per la regione Liguria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 — di reiterazione del citato decreto-legge n. 280/1993 — convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge di conversione n. 493/1993, che demanda al CIPE, fra l'altro, il compito di riesaminare i programmi di intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, conferendo altresì al Comitato la facoltà di deliberare la revoca dei

finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme resesi disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della detta deliberazione di revoca;

Vista la propria deliberazione del 30 settembre 1993, con la quale è stato revocato, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 280/1993 il finanziamento complessivo di lire 602 miliardi destinato al progetto di costruzione della bretella Voltri-Rivasolo, in quanto ritenuto non immediatamente realizzabile e la predetta disponibilità è stata destinata al finanziamento di altri interventi nel settore della viabilità;

Considerata l'esigenza di rinnovare la predetta deliberazione del 30 settembre 1993 sulla base delle vigenti disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la nota dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) n. 13352 del 14 dicembre 1993 concernente un'integrazione dell'elenco degli interventi di cui alla precedente nota della medesima Azienda n. 10085 del 29 settembre 1993;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento di lire 602 miliardi, iscritto nei capitoli numeri 729 R e 749 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS.

2. L'importo di lire 602 miliardi resosi così disponibile è destinato al finanziamento delle seguenti opere nel settore viario della regione Liguria, per l'importo a fianco di ciascun intervento indicato:

completamento asse di penetrazione al porto di La Spezia, con nuova barriera doganale - completamento della strada per Lerici e progettazione del IV lotto dalla strada statale n. 331 alla strada statale n. 432	miliardi	48,9
completamento piazzali asse di penetrazione al porto della Spezia e dello svincolo Stagnoni con raccordi alla strada statale n. 1 Aurelia e alla via Federici	»	15,0
asse attrezzato Valpocevera - adeguamenti progettuali e completamento dei lavori intrapresi dal comune di Genova (fondi F.I.O. 1989) tra ponte Rivarolo e Bolzanetto	»	15,0
autostrada Torino-Savona - adeguamenti progettuali ed esecuzione del raddoppio tra Riviere e Montecala, con adeguamento agli standards autostradali nel tratto della regione Liguria	»	108,0
strada statale n. 29 - sistemazione del tratto da Savona al confine regionale, lotto 3° S. Giuseppe di Cairo - svincolo di Altare dell'A.6	miliardi	26,0
strada statale n. 1 - variante tra Ortonovo e Borghetto Vara. Da Riccò del Golfo alla Val di Magra. Adeguamenti progettuali e completamento lotto 1 (S. Benedetto-Seresa) e lotto 2 (Seresa-Felettino)	»	68,5
strada statale n. 28 - realizzazione della variante di Pontedassio . . .	»	22,7
strada statale n. 28 - lotto 2° - realizzazione della variante di Pieve di Teco	»	30,0
strada statale n. 333 - manutenzione straordinaria in tratti saltuari . .	»	8,6
strada statale n. 1-35-45-225-226-456 - manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della circolazione in provincia di Genova	»	41,0
progettazione ed interventi connessi ai prefori già eseguiti	»	31,0
progettazione del completamento della viabilità lungo la sponda sinistra Val Bisagno	»	3,0
bretella autostradale Voltri-Valpolcevera. Progettazione della variante integrale	»	8,0
autostrada Genova-Serravalle. Adeguamenti progettuali ed interventi di rettifica della corsia discendente . . .	»	30,0
variante complanare alla strada statale n. 1 via Aurelia in area Vado Ligure. Completamento lotti 1, 2, 3 e adeguamenti progettuali del lotto 4 .	»	23,0
variante strada statale n. 1 Aurelia tra Ortonovo e Borghetto Vara - lotto 3° (Felettino-Stagnoni). Progettazione dell'opera	»	14,0
variante complanare alla strada statale n. 1 Aurelia. Progettazione di massima del tratto Savona - Varazze ed esecutiva del lotto Savona-Albisola Superiore	»	9,0
strada statale n. 523 - variante nel tratto Sestri Levante-Valico. Progettazione dell'opera	»	4,0
strada statale n. 566 Dir. Manutenzione straordinaria in tratti saltuari per la sicurezza della circolazione .	»	4,5
raccordi terminali della viabilità lungo la Valpolcevera da Ponte Pietragostini al Porto-Lungomare Canepa. Progettazioni ed interventi.	»	85,0

finanziamento al Compartimento A.N.A.S. della Liguria per l'analisi di rete . . . . miliardi 3,0

strada statale n. 45. Progettazione degli interventi di ristrutturazione del tratto terminale coperto del torrente Bisagno . . . . » 3,8

Totale . . . miliardi 602,0

3. Le eventuali economie che dovessero verificarsi nell'attuazione degli interventi sopra elencati verranno prioritariamente impiegate per completare le opere incluse nella presente delibera.

4. I Ministri del tesoro e dei lavori pubblici provvederanno all'attuazione della presente delibera attraverso l'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 398/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 493/1993.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 1° marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio foglio n. 37

94A1758

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Elenco ufficiale delle aree naturali protette.

IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della sopra citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che il comitato per le aree naturali protette approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette;

Vista la propria deliberazione in data 1° dicembre 1993, con la quale sono state approvate le modalità per la redazione e l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette;

Vista l'istruttoria della segreteria tecnica per le aree naturali protette;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, in data 17 dicembre 1993, con il quale la consulta stessa ha evidenziato la necessità di integrare la classificazione delle aree naturali protette di cui all'art. 2, della legge n. 394/1991;

Ritenuto opportuno accogliere tale parere;

Considerate le osservazioni e le proposte discusse nel corso della riunione, avanzate dai membri del comitato stesso;

Ritenuto di dover accogliere tali osservazioni e proposte;

Delibera:

Art. 1.

Sono adottate le seguenti classificazioni:

a) Parco nazionale;

b) Riserva naturale statale;

c) Parco naturale interregionale;

d) Parco naturale regionale;

e) Riserva naturale regionale;

f) Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della Convenzione di Ramsar, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);

g) Altre aree naturali protette.

Art. 2.

È approvato l'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'allegato *A* alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il Ministro dell'ambiente provvede al rilascio, all'organismo di gestione dell'area protetta, della certificazione di iscrizione all'elenco entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 4.

I soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica del territorio, fanno pervenire, entro e non oltre il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Volturno, 58 - 00185 Roma, mediante lettera raccomandata, le richieste di iscrizione all'elenco, compilando la scheda: «elenco ufficiale delle aree naturali protette - Scheda di richiesta di iscrizione», di cui all'allegato *B* alla presente deliberazione.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente provvede, sulla base dell'istruttoria della segreteria tecnica, ad aggiornare l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, previa approvazione del comitato per le aree naturali protette.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente: SPINI

Elenco ufficiale delle aree naturali protette

Allegato A alla delibera del Comitato per le aree naturali protette del 21 Dicembre 1993

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
	PARCHI NAZIONALI		
1	Parco nazionale del Gran Paradiso	Parco nazionale	Stato
2	Parco nazionale della Val Grande	Parco nazionale	Stato
3	Parco nazionale dello Stelvio	Parco nazionale	Stato
4	Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi	Parco nazionale	Stato
5	Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano	Parco nazionale	Stato
6	Parco nazionale delle Foreste Casentinesi	Parco nazionale	Stato
7	Parco nazionale dei Monti Sibillini	Parco nazionale	Stato
8	Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Parco nazionale	Stato
9	Parco nazionale del Majella	Parco nazionale	Stato
10	Parco nazionale d'Abruzzo	Parco nazionale	Stato
11	Parco nazionale del Circeo	Parco nazionale	Stato
12	Parco nazionale del Vesuvio	Parco nazionale	Stato
13	Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano	Parco nazionale	Stato
14	Parco nazionale del Gargano	Parco nazionale	Stato
15	Parco nazionale del Pollino	Parco nazionale	Stato
16	Parco nazionale della Calabria	Parco nazionale	Stato
17	Parco nazionale dell'Aspromonte	Parco nazionale	Stato
17			
	RISERVE NATURALI		
18	Riserva naturale Abbadia di Fiastra	Riserva naturale	Stato
19	Riserva naturale Abetone	Riserva naturale	Stato
20	Riserva naturale Acquerino	Riserva naturale	Stato
21	Riserva naturale Agoraie di Sopra e Moggetto	Riserva naturale	Stato
22	Riserva naturale Agromonte Spacciaboschi	Riserva naturale	Stato
23	Riserva naturale Badia Prataglia *	Riserva naturale	Stato
24	Riserva naturale Balagaio	Riserva naturale	Stato
25	Riserva naturale Bassa dei Frassini Balanzetta	Riserva naturale	Stato
26	Riserva naturale Bibbona	Riserva naturale	Stato
27	Riserva naturale Bocche di Po	Riserva naturale	Stato
28	Riserva naturale Bosco della Mesola	Riserva naturale	Stato
29	Riserva naturale Bosco Fontana	Riserva naturale	Stato
30	Riserva naturale Bosco Nordio	Riserva naturale	Stato
31	Riserva naturale Bus della Genziana	Riserva naturale	Stato
32	Riserva naturale Calafuria	Riserva naturale	Stato
33	Riserva naturale Camaldoli *	Riserva naturale	Stato
34	Riserva naturale Campigna *	Riserva naturale	Stato
35	Riserva naturale Campo di Mezzo	Riserva naturale	Stato
36	Riserva naturale Campolino	Riserva naturale	Stato
37	Riserva naturale Caselli	Riserva naturale	Stato
38	Riserva naturale Castelvolturno	Riserva naturale	Stato
39	Riserva naturale Colle di Licco *	Riserva naturale	Stato
40	Riserva naturale Collemeluccio	Riserva naturale	Stato
41	Riserva naturale Cornocchia	Riserva naturale	Stato
42	Riserva naturale Coste Castello	Riserva naturale	Stato
43	Riserva naturale Coturelle Piccione	Riserva naturale	Stato
44	Riserva naturale Cratere degli Astroni	Riserva naturale	Stato
45	Riserva naturale Cropani Micone	Riserva naturale	Stato
46	Riserva naturale Cucco	Riserva naturale	Stato
47	Riserva naturale Destra Foce Fiume Reno	Riserva naturale	Stato
48	Riserva naturale Duna costiera di Porto Corsini	Riserva naturale	Stato
49	Riserva naturale Duna Feniglia	Riserva naturale*	Stato
50	Riserva naturale Dune e Isole della Sacca Gorino	Riserva naturale	Stato
51	Riserva naturale Falascone *	Riserva naturale	Stato
52	Riserva naturale Fara S.Martino Palombaro *	Riserva naturale	Stato
53	Riserva naturale Feudo Intramonti *	Riserva naturale	Stato
54	Riserva naturale Feudo Ugni *	Riserva naturale	Stato
55	Riserva naturale Foce del Fiume Reno	Riserva naturale	Stato

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
56	Riserva naturale Foresta di Sabaudia *	Riserva naturale	Stato
57	Riserva naturale Foresta Umbra *	Riserva naturale	Stato
58	Riserva naturale Fungaia	Riserva naturale	Stato
59	Riserva naturale Gallopane *	Riserva naturale	Stato
60	Riserva naturale Gardesana orientale	Riserva naturale	Stato
61	Riserva naturale Garigliono Pisarello *	Riserva naturale	Stato
62	Riserva naturale Golo del Raganello	Riserva naturale	Stato
63	Riserva naturale Golfo di Trieste - Miramare	Riserva naturale	Stato
64	Riserva naturale Golia Corvo *	Riserva naturale	Stato
65	Riserva naturale Grotticelle	Riserva naturale	Stato
66	Riserva naturale Guadine Pradaccio	Riserva naturale	Stato
67	Riserva naturale I Giganti della Sila *	Riserva naturale	Stato
68	Riserva naturale I Piscioni	Riserva naturale	Stato
69	Riserva naturale Il Monte	Riserva naturale	Stato
70	Riserva naturale Iona Serra della Guardia	Riserva naturale	Stato
71	Riserva naturale Ischitella Carpino *	Riserva naturale	Stato
72	Riserva naturale Isola Capo Rizzuto	Riserva naturale	Stato
73	Riserva naturale Isola di Budelli	Riserva naturale	Stato
74	Riserva naturale Isola di Caprera	Riserva naturale	Stato
75	Riserva naturale Isola di Montecristo *	Riserva naturale	Stato
76	Riserva naturale Isola di Ustica	Riserva naturale	Stato
77	Riserva naturale Isola di Varano *	Riserva naturale	Stato
78	Riserva naturale Isole Ciclopi	Riserva naturale	Stato
79	Riserva naturale Isole Egadi	Riserva naturale	Stato
80	Riserva naturale Isole Tremiti	Riserva naturale	Stato
81	Riserva naturale La Salina di Margherita di Savoia	Riserva naturale	Stato
82	Riserva naturale Lago di Burano	Riserva naturale	Stato
83	Riserva naturale Lago di Campotosto *	Riserva naturale	Stato
84	Riserva naturale Lago di Lesina *	Riserva naturale	Stato
85	Riserva naturale Laguna di Orbetello	Riserva naturale	Stato
86	Riserva naturale Lama Bianca di S. Eufemia a Maiella *	Riserva naturale	Stato
87	Riserva naturale Lamarossa	Riserva naturale	Stato
88	Riserva naturale Lastoni Selva Pezzi	Riserva naturale	Stato
89	Riserva naturale Le Cesine	Riserva naturale	Stato
90	Riserva naturale Lestra della Coscia *	Riserva naturale	Stato
91	Riserva naturale Macchia della Giumenta	Riserva naturale	Stato
92	Riserva naturale Marchesale	Riserva naturale	Stato
93	Riserva naturale Marinella Stornara	Riserva naturale	Stato
94	Riserva naturale Marsiliana	Riserva naturale	Stato
95	Riserva naturale Masseria Combattenti	Riserva naturale	Stato
96	Riserva naturale Metaponto	Riserva naturale	Stato
97	Riserva naturale Montagna di Torricchio	Riserva naturale	Stato
98	Riserva naturale Monte Barone *	Riserva naturale	Stato
99	Riserva naturale Monte Croccia	Riserva naturale	Stato
100	Riserva naturale Monte Mottac *	Riserva naturale	Stato
101	Riserva naturale Monte Pavione *	Riserva naturale	Stato
102	Riserva naturale Monte Rotondo *	Riserva naturale	Stato
103	Riserva naturale Monte Velino	Riserva naturale	Stato
104	Riserva naturale Montedimezzo	Riserva naturale	Stato
105	Riserva naturale Montefalcone	Riserva naturale	Stato
106	Riserva naturale Monti del Sole *	Riserva naturale	Stato
107	Riserva naturale Murge Orientali	Riserva naturale	Stato
108	Riserva naturale Orrido di Botri	Riserva naturale	Stato
109	Riserva naturale Palazzo	Riserva naturale	Stato
110	Riserva naturale Palude di Frattarolo *	Riserva naturale	Stato
111	Riserva naturale Pantani dell'Inferno	Riserva naturale	Stato
112	Riserva naturale Pantaniello	Riserva naturale	Stato
113	Riserva naturale Pesche	Riserva naturale	Stato
114	Riserva naturale Pian degli Ontani	Riserva naturale	Stato
115	Riserva naturale Pian di Landro Baldassarre	Riserva naturale	Stato
116	Riserva naturale Piana di Corfino	Riserva naturale	Stato
117	Riserva naturale Piana Grande della Maielletta *	Riserva naturale	Stato
118	Riserva naturale Piani Eterni Errera Val Falcina *	Riserva naturale	Stato

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
119	Riserva naturale Piazza del Diavolo e Giardino Monte Faverghera*	Riserva naturale	Stato
120	Riserva naturale Pineta di Ravenna	Riserva naturale	Stato
121	Riserva naturale Piscina delle Bagnature *	Riserva naturale	Stato
122	Riserva naturale Piscine della Gattuccia *	Riserva naturale	Stato
123	Riserva naturale Po di Volano	Riserva naturale	Stato
124	Riserva naturale Poggio Rosso	Riserva naturale	Stato
125	Riserva naturale Poggio Tre Cancelli	Riserva naturale	Stato
126	Riserva naturale Poverella Villaggio Mancuso	Riserva naturale	Stato
127	Riserva naturale Quarto S Chiara *	Riserva naturale	Stato
128	Riserva naturale Rio Bianco	Riserva naturale	Stato
129	Riserva naturale Rovine di Circe *	Riserva naturale	Stato
130	Riserva naturale Rubbio *	Riserva naturale	Stato
131	Riserva naturale S. Filomena	Riserva naturale	Stato
132	Riserva naturale Sacca di Bellocchio	Riserva naturale	Stato
133	Riserva naturale Salina di Cervia	Riserva naturale	Stato
134	Riserva naturale Saline di Tarquinia	Riserva naturale	Stato
135	Riserva naturale San Cataldo	Riserva naturale	Stato
136	Riserva naturale Sasso Fratino *	Riserva naturale	Stato
137	Riserva naturale Scarlino	Riserva naturale	Stato
138	Riserva naturale Schiara occidentale *	Riserva naturale	Stato
139	Riserva naturale Scodella *	Riserva naturale	Stato
140	Riserva naturale Serra Nicolino Piano d'Albero	Riserva naturale	Stato
141	Riserva naturale Sfilzi *	Riserva naturale	Stato
142	Riserva naturale Somadida	Riserva naturale	Stato
143	Riserva naturale Stornara	Riserva naturale	Stato
144	Riserva naturale Tasso Camigliatello	Riserva naturale	Stato
145	Riserva naturale Tirone Alto Vesuvio *	Riserva naturale	Stato
146	Riserva naturale Tocchi	Riserva naturale	Stato
147	Riserva naturale Tomboli di Cecina	Riserva naturale	Stato
148	Riserva naturale Tomboli di Follonica	Riserva naturale	Stato
149	Riserva naturale Torre Guaceto	Riserva naturale	Stato
150	Riserva naturale Torrente Bevano	Riserva naturale	Stato
151	Riserva naturale Trenta Coste	Riserva naturale	Stato
152	Riserva naturale Val Grande *	Riserva naturale	Stato
153	Riserva naturale Val Tovanella	Riserva naturale	Stato
154	Riserva naturale Valle del Fiume Argentino *	Riserva naturale	Stato
155	Riserva naturale Valle del Fiume Lao *	Riserva naturale	Stato
156	Riserva naturale Valle dell'Orfento *	Riserva naturale	Stato
157	Riserva naturale Valle delle Ferriere	Riserva naturale	Stato
158	Riserva naturale Valle Imperina *	Riserva naturale	Stato
159	Riserva naturale Valle Scura *	Riserva naturale	Stato
160	Riserva naturale Vallombrosa	Riserva naturale	Stato
161	Riserva naturale Vette Feltrine *	Riserva naturale	Stato
162	Riserva naturale Vincheto di Celiarda	Riserva naturale	Stato
163	Riserva naturale Zuccaia	Riserva naturale	Stato
164	Riserve naturali D.M 28 aprile 1980	Riserve naturali	Stato
147			
	ZONE UMIDE		
165	Bacino dell'Angitola	Zona umida	Stato
166	Biviere di Gela	Zona umida	Stato
167	Isola Boscone *	Zona umida	Stato
168	Lago dei Monaci *	Zona umida	Stato
169	Lago di Burano	Zona umida	Stato
170	Lago di Caprolace *	Zona umida	Stato
171	Lago di Fogliano *	Zona umida	Stato
172	Lago di Nazzano *	Zona umida	Stato
173	Lago di Sabaudia *	Zona umida	Stato
174	Laguna di Orbetello *	Zona umida	Stato
175	Le Cesine *	Zona umida	Stato
176	Ortazzo e Ortazzino *	Zona umida	Stato

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
177	Padule di Bolgheri	Zona umida	Stato
178	Palude Brabbia *	Zona umida	Stato
179	Palude di Colfiorito	Zona umida	Stato
180	Palude di Ostiglia *	Zona umida	Stato
181	Pantani di Vendicari *	Zona umida	Stato
182	Pian di Spagna - Mezzola *	Zona umida	Stato
183	Punte Alberete *	Zona umida	Stato
184	Sacca di Bellocchio *	Zona umida	Stato
185	Saline di Margherita di Savoia *	Zona umida	Stato
186	Saline di Cervia *	Zona umida	Stato
187	Stagni di Cagliari	Zona umida	Stato
188	Stagno di Mistras	Zona umida	Stato
189	Stagno di Molentargius	Zona umida	Stato
190	Stagno di S'Ena Arrubia	Zona umida	Stato
191	Stagno di Sale Porcus	Zona umida	Stato
192	Torbiere d'Iseo *	Zona umida	Stato
193	Val Campotto e Bassarone *	Zona umida	Stato
194	Valle Averto	Zona umida	Stato
195	Valle Calanata	Zona umida	Stato
196	Valle Santa *	Zona umida	Stato
197	Valli del Mincio *	Zona umida	Stato
198	Vincheto di Cellarda *	Zona umida	Stato
34			
	AREE PROTETTE REGIONALI		
199	Riserva naturale Prà Millan	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
200	Riserva naturale Delta del Valsura	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
201	Riserva naturale Palù Raier	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
202	Riserva naturale Palude del Lago di Varna	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
203	Riserva naturale Palude Lago di Vizze	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
204	Riserva naturale Paludel	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
205	Riserva naturale Sanderau	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
206	Riserva naturale Sommersurs	Riserva naturale	Provincia di Bolzano
207	Parco naturale Paneveggio Pale di S. Martino	Riserva naturale	Provincia di Trento
208	Riserva naturale Prà dell'Albi - Cei	Riserva naturale	Provincia di Trento
209	Riserva naturale Campobrun	Riserva naturale	Provincia di Trento
210	Riserva naturale Canneti di San Cristoforo	Riserva naturale	Provincia di Trento
211	Riserva naturale Fiavè	Riserva naturale	Provincia di Trento
212	Riserva naturale La Rupe	Riserva naturale	Provincia di Trento
213	Riserva naturale Laghestel di Pinè	Riserva naturale	Provincia di Trento
214	Riserva naturale Lago D'Ampola	Riserva naturale	Provincia di Trento
215	Riserva naturale Lago di Loppio	Riserva naturale	Provincia di Trento
216	Riserva naturale Lago Pudro	Riserva naturale	Provincia di Trento
217	Riserva naturale Lomasona	Riserva naturale	Provincia di Trento
218	Riserva naturale Lona Lases	Riserva naturale	Provincia di Trento
219	Riserva naturale Marocche di Drò	Riserva naturale	Provincia di Trento
220	Riserva naturale Masi Carretta	Riserva naturale	Provincia di Trento
221	Riserva naturale Monte Barco	Riserva naturale	Provincia di Trento
222	Riserva naturale Palù Borghetto	Riserva naturale	Provincia di Trento
223	Riserva naturale Palù di Tuenno	Riserva naturale	Provincia di Trento
224	Riserva naturale Palù Tremole	Riserva naturale	Provincia di Trento
225	Riserva naturale Paludi di Sternigo	Riserva naturale	Provincia di Trento
226	Riserva naturale Scanuppia	Riserva naturale	Provincia di Trento
227	Riserva naturale Taio	Riserva naturale	Provincia di Trento
228	Riserva naturale Torbiera Echen	Riserva naturale	Provincia di Trento
229	Riserva naturale Tre Cime del Monte Bondone	Parco naturale	Provincia di Trento
230	Parco del Fiume Fiumetto	Parco naturale	Regione Abruzzo
231	Parco del Sirente - Velino	Parco naturale	Regione Abruzzo
232	Parco di Vicoli	Parco naturale	Regione Abruzzo
233	Riserva naturale Castel Cerreto	Riserva naturale	Regione Abruzzo

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
234	Riserva naturale del Lago di Penne	Riserva naturale	Regione Abruzzo
235	Riserva naturale del Lago di Serranella	Riserva naturale	Regione Abruzzo
236	Riserva naturale delle Sorgenti del Pescara	Riserva naturale	Regione Abruzzo
237	Riserva naturale Grotte di Pietrasecca	Riserva naturale	Regione Abruzzo
238	Riserva naturale Zompo lo Schioppo	Riserva naturale	Regione Abruzzo
239	Riserva naturale dell'Abetina di Laurenzana	Riserva naturale	Regione Basilicata
240	Riserva naturale Lago di Pignola	Riserva naturale	Regione Basilicata
241	Riserva naturale Lago Laudemio (Remmo)	Riserva naturale	Regione Basilicata
242	Riserva naturale Lago Piccolo di Monticchio e patrimonio forestale	Riserva naturale	Regione Basilicata
243	Riserva naturale del bacino del Tarsia	Riserva naturale	Regione Calabria
244	Riserva naturale della foce del Fiume Crati	Riserva naturale	Regione Calabria
245	Parco dei Boschi di Carrega	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
246	Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
247	Parco dei Sassi di Roccamalatina	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
248	Parco del Corno alle Scale	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
249	Parco del Delta del Po	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
250	Parco del Taro	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
251	Parco dell'Alto appennino modenese	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
252	Parco dell'Alto Appennino reggiano	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
253	Parco dello Strone	Parco naturale	Regione Emilia-Romagna
254	Riserva naturale di Onferno	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
255	Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
256	Riserva naturale Bosco della Frattona	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
257	Riserva naturale Bosco di Scardavilla	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
258	Riserva naturale delle Salse di Nirano	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
259	Riserva naturale di Alfonsine	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
260	Riserva naturale Monte Prinzera	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
261	Riserva naturale Parma Morta	Riserva naturale	Regione Emilia-Romagna
262	Parco Marturanum	Riserva naturale	Regione Lazio
263	Parco Pineta di Castelfusano	Parco naturale	Regione Lazio
264	Parco antichissima Città di Sutri	Parco naturale	Regione Lazio
265	Parco Appennino - Monti Simbruini	Parco naturale	Regione Lazio
266	Parco Castelli Romani	Parco naturale	Regione Lazio
267	Parco Gianola e Monte di Scauri	Parco naturale	Regione Lazio
268	Parco Monte Orlando	Parco naturale	Regione Lazio
269	Parco Monti Lucretili	Parco naturale	Regione Lazio
270	Parco Valle del Treja	Parco naturale	Regione Lazio
271	Riserva naturale Caldara di Manziana	Parco naturale	Regione Lazio
272	Riserva naturale Lago di Posta Fibreno	Riserva naturale	Regione Lazio
273	Riserva naturale Lago di Vico	Riserva naturale	Regione Lazio
274	Riserva naturale Lago Lungo e Ripa Sottile	Riserva naturale	Regione Lazio
275	Riserva naturale Macchiatonda	Riserva naturale	Regione Lazio
276	Riserva naturale Montagne della Duchessa	Riserva naturale	Regione Lazio
277	Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia	Riserva naturale	Regione Lazio
278	Riserva naturale Monterano	Riserva naturale	Regione Lazio
279	Riserva naturale Monterufeno	Riserva naturale	Regione Lazio
280	Riserva naturale Nazzano, Tevere-Farfa	Riserva naturale	Regione Lazio
281	Riserva naturale Tor Caldara	Riserva naturale	Regione Lazio
282	Parco del Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello	Parco naturale	Regione Liguria
283	Parco del Monte Beigua	Riserva naturale	Regione Liguria
284	Parco del Monte di Portofino	Riserva naturale	Regione Liguria
285	Parco Isola Gallinara	Parco naturale	Regione Liguria
286	Riserva naturale del Rio Torsero	Parco naturale	Regione Liguria
287	Riserva naturale di Bergeggi	Parco naturale	Regione Liguria
288	Montevecchia e Valle del Curone	Parco naturale	Regione Lombardia
289	Parco Alto Garda Bresciano	Parco naturale	Regione Lombardia
290	Parco Colli di Bergamo	Parco naturale	Regione Lombardia
291	Parco del Campo dei Fiori	Parco naturale	Regione Lombardia
292	Parco del Mincio	Parco naturale	Regione Lombardia
293	Parco del Monte Barro	Parco naturale	Regione Lombardia
294	Parco dell'Adamello	Parco naturale	Regione Lombardia
295	Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate	Parco naturale	Regione Lombardia
296	Parco della Valle del Ticino	Parco naturale	Regione Lombardia

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
297	Parco delle Groane	Parco naturale	Regione Lombardia
298	Parco Nord Milano	Parco naturale	Regione Lombardia
299	Riserva naturale Abbazia Acqualunga	Riserva naturale	Regione Lombardia
300	Riserva naturale Altopiano di Cariadeghio	Riserva naturale	Regione Lombardia
301	Riserva naturale Boschetto della Cascina Campagna	Riserva naturale	Regione Lombardia
302	Riserva naturale Boschetto di Scaldasole	Riserva naturale	Regione Lombardia
303	Riserva naturale Boschi del Giovetto di Palline	Riserva naturale	Regione Lombardia
304	Riserva naturale Bosco de l'Isola	Riserva naturale	Regione Lombardia
305	Riserva naturale Bosco della Marisca	Riserva naturale	Regione Lombardia
306	Riserva naturale Bosco di Barco	Riserva naturale	Regione Lombardia
307	Riserva naturale Bosco WWF di Vanzago	Riserva naturale	Regione Lombardia
308	Riserva naturale Castellaro Lagusello	Riserva naturale	Regione Lombardia
309	Riserva naturale Celo-Cimberno e Paspardo	Riserva naturale	Regione Lombardia
310	Riserva naturale dell' Adda Morta	Riserva naturale	Regione Lombardia
311	Riserva naturale Fontana del Guercio	Riserva naturale	Regione Lombardia
312	Riserva naturale Fontanile Brancaleone	Riserva naturale	Regione Lombardia
313	Riserva naturale Fontanile Nuovo	Riserva naturale	Regione Lombardia
314	Riserva naturale Garzaia del Bosco Basso	Riserva naturale	Regione Lombardia
315	Riserva naturale Garzaia della Carola	Riserva naturale	Regione Lombardia
316	Riserva naturale Garzaia della Cascina Isola	Riserva naturale	Regione Lombardia
317	Riserva naturale Garzaia della Cascina Notizia	Riserva naturale	Regione Lombardia
318	Riserva naturale Garzaia della Cascina Villarasca	Riserva naturale	Regione Lombardia
319	Riserva naturale Garzaia della Rinalda	Riserva naturale	Regione Lombardia
320	Riserva naturale Garzaia della Verminesca	Riserva naturale	Regione Lombardia
321	Riserva naturale Garzaia di Celpenchio	Riserva naturale	Regione Lombardia
322	Riserva naturale Garzaia di Pomponesco	Riserva naturale	Regione Lombardia
323	Riserva naturale Garzaia di Porta Chiossa	Riserva naturale	Regione Lombardia
324	Riserva naturale Garzaia di Villa Biscossi	Riserva naturale	Regione Lombardia
325	Riserva naturale Garzaia Roggia Torbida	Riserva naturale	Regione Lombardia
326	Riserva naturale Garzaia S.Alessandro	Riserva naturale	Regione Lombardia
327	Riserva naturale Isola Boschina	Riserva naturale	Regione Lombardia
328	Riserva naturale Isola Boscone	Riserva naturale	Regione Lombardia
329	Riserva naturale Isola Uccellanda	Riserva naturale	Regione Lombardia
330	Riserva naturale Lago di Alserio	Riserva naturale	Regione Lombardia
331	Riserva naturale Lago di Biandronno	Riserva naturale	Regione Lombardia
332	Riserva naturale Lago di Ganna	Riserva naturale	Regione Lombardia
333	Riserva naturale Lago di Montorfano	Riserva naturale	Regione Lombardia
334	Riserva naturale Lago di Piano	Riserva naturale	Regione Lombardia
335	Riserva naturale Lago di Sartirana	Riserva naturale	Regione Lombardia
336	Riserva naturale Lanca di Gabbioneta	Riserva naturale	Regione Lombardia
337	Riserva naturale Lanche di Azzanello	Riserva naturale	Regione Lombardia
338	Riserva naturale Le Bine	Riserva naturale	Regione Lombardia
339	Riserva naturale Marmitte dei Giganti	Riserva naturale	Regione Lombardia
340	Riserva naturale Monte Alpe	Riserva naturale	Regione Lombardia
341	Riserva naturale Monticchio	Riserva naturale	Regione Lombardia
342	Riserva naturale Naviglio di Melotta	Riserva naturale	Regione Lombardia
343	Riserva naturale Palata Menasciutto	Riserva naturale	Regione Lombardia
344	Riserva naturale Paluaccio di Oga	Riserva naturale	Regione Lombardia
345	Riserva naturale Palude Brabbia	Riserva naturale	Regione Lombardia
346	Riserva naturale Palude di Ostiglia	Riserva naturale	Regione Lombardia
347	Riserva naturale Palude Loja	Riserva naturale	Regione Lombardia
348	Riserva naturale Pian Gembro	Riserva naturale	Regione Lombardia
349	Riserva naturale Pian Spagna-Lago Mezzola	Riserva naturale	Regione Lombardia
350	Riserva naturale Piramidi di Postalesio	Riserva naturale	Regione Lombardia
351	Riserva naturale Piramidi di Zone	Riserva naturale	Regione Lombardia
352	Riserva naturale Sasso Malascarpa	Riserva naturale	Regione Lombardia
353	Riserva naturale Sorgente Funtani	Riserva naturale	Regione Lombardia
354	Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta	Riserva naturale	Regione Lombardia
355	Riserva naturale Torbiere del Sebino (d'Iseo)	Riserva naturale	Regione Lombardia
356	Riserva naturale Torbiere di Marcaria	Riserva naturale	Regione Lombardia
357	Riserva naturale Vallazza	Riserva naturale	Regione Lombardia
358	Riserva naturale Valle del Freddo	Riserva naturale	Regione Lombardia
359	Riserva naturale Valle di Bondo	Riserva naturale	Regione Lombardia

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
360	Riserva naturale Valli del Mincio	Riserva naturale	Regione Lombardia
361	Riserva naturale Valli S. Antonio	Riserva naturale	Regione Lombardia
362	Riserva naturale Valoredina	Riserva naturale	Regione Lombardia
363	Parco del Conero	Parco naturale	Regione Marche
364	Parco Alpe Devero	Parco naturale	Regione Piemonte
365	Parco Alpe Veglia	Parco naturale	Regione Piemonte
366	Parco Alta Valle Pesio e Tanaro	Parco naturale	Regione Piemonte
367	Parco Alta Valsesia e Val Mastallone	Parco naturale	Regione Piemonte
368	Parco Bosco delle sorti della partecipanza di Trino	Parco naturale	Regione Piemonte
369	Parco Capanne di Marcarolo	Parco naturale	Regione Piemonte
370	Parco dei Laghi di Avigliana	Parco naturale	Regione Piemonte
371	Parco del Gran Bosco di Salbertrand	Parco naturale	Regione Piemonte
372	Parco del Sacro Monte di Crea	Parco naturale	Regione Piemonte
373	Parco dell'Argentera	Parco naturale	Regione Piemonte
374	Parco della Collina di Rivoli	Parco naturale	Regione Piemonte
375	Parco della Collina di Superga	Parco naturale	Regione Piemonte
376	Parco di Orsiera - Rocciavre	Parco naturale	Regione Piemonte
377	Parco di Stupinigi	Parco naturale	Regione Piemonte
378	Parco La Mandria	Parco naturale	Regione Piemonte
379	Parco Lagoni di Mercurago	Parco naturale	Regione Piemonte
380	Parco Lame di Sesia	Parco naturale	Regione Piemonte
381	Parco Le Vallere	Parco naturale	Regione Piemonte
382	Parco Monte Fenera	Parco naturale	Regione Piemonte
383	Parco Ponte del Diavolo	Parco naturale	Regione Piemonte
384	Parco Rocca di Cavour	Parco naturale	Regione Piemonte
385	Parco Rocchetta Tanaro	Parco naturale	Regione Piemonte
386	Parco Val Troncea	Parco naturale	Regione Piemonte
387	Parco Valle del Ticino	Parco naturale	Regione Piemonte
388	Parco della Fascia fluviale del Po	Riserva naturale	Regione Piemonte
389	Riserva naturale Bosco del Vaj	Riserva naturale	Regione Piemonte
390	Riserva naturale Ciciu del Villar	Riserva naturale	Regione Piemonte
391	Riserva naturale Madonna della Neve sul Monte Lera	Riserva naturale	Regione Piemonte
392	Riserva naturale Sacro Monte d'Orta	Riserva naturale	Regione Piemonte
393	Riserva naturale Baragge	Riserva naturale	Regione Piemonte
394	Riserva naturale Bosco e Laghi di Palanfre	Riserva naturale	Regione Piemonte
395	Riserva naturale Burcina - Felice Piacenza	Riserva naturale	Regione Piemonte
396	Riserva naturale Colle della Torre di Buccione	Riserva naturale	Regione Piemonte
397	Riserva naturale dell'Oasi di Crava Morozzo	Riserva naturale	Regione Piemonte
398	Riserva naturale della Bessa	Riserva naturale	Regione Piemonte
399	Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo	Riserva naturale	Regione Piemonte
400	Riserva naturale Dormelletto	Riserva naturale	Regione Piemonte
401	Riserva naturale Fondo Toce	Riserva naturale	Regione Piemonte
402	Riserva naturale Garzaia di Carisio	Riserva naturale	Regione Piemonte
403	Riserva naturale Garzaia di Villarboit	Riserva naturale	Regione Piemonte
404	Riserva naturale Orrido e stazione Leccio Chianocco	Riserva naturale	Regione Piemonte
405	Riserva naturale Palude di Casalbeltrame	Riserva naturale	Regione Piemonte
406	Riserva naturale Rocca S. Giovanni Saben	Riserva naturale	Regione Piemonte
407	Riserva naturale Sacro Monte della Trinità di Ghiffa	Riserva naturale	Regione Piemonte
408	Riserva naturale Sacro Monte di Varallo	Riserva naturale	Regione Piemonte
409	Riserva naturale Torrente Orba	Riserva naturale	Regione Piemonte
410	Riserva naturale Val Sarmassa	Riserva naturale	Regione Piemonte
411	Riserva naturale Valleandona e Val Botto	Riserva naturale	Regione Piemonte
412	Riserva naturale Vauda	Riserva naturale	Regione Piemonte
413	Parco di Lama Balice	Parco naturale	Regione Puglia
414	Parco dei Nebrodi	Parco naturale	Regione Siciliana
415	Parco dell'Etna	Parco naturale	Regione Siciliana
416	Parco delle Madonie	Parco naturale	Regione Siciliana
417	Riserva naturale Bosco di Alcamo	Riserva naturale	Regione Siciliana
418	Riserva naturale Cavagrande del Cassibile	Riserva naturale	Regione Siciliana
419	Riserva naturale dello Zingaro	Riserva naturale	Regione Siciliana
420	Riserva naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa	Riserva naturale	Regione Siciliana
421	Riserva naturale Fiume Fiumefreddo	Riserva naturale	Regione Siciliana
422	Riserva naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe	Riserva naturale	Regione Siciliana

Codice identificazione	Denominazione area naturale protetta	Tipologia area naturale protetta	Amministrazione interessata
423	Riserva naturale Foce del Fiume Platani	Riserva naturale	Regione Siciliana
424	Riserva naturale Isola di Lampedusa	Riserva naturale	Regione Siciliana
425	Riserva naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio	Riserva naturale	Regione Siciliana
426	Riserva naturale Montagne delle Felci e dei Porri	Riserva naturale	Regione Siciliana
427	Riserva naturale Oasi del Simeto	Riserva naturale	Regione Siciliana
428	Riserva naturale Oasi faunistica di Vendicari	Riserva naturale	Regione Siciliana
429	Riserva naturale Pino d'Aleppo	Riserva naturale	Regione Siciliana
430	Parco della Maremma	Parco naturale	Regione Toscana
431	Parco delle Alpi Apuane	Parco naturale	Regione Toscana
432	Parco di Migliarino-San Rossore e Massaciuccoli	Parco naturale	Regione Toscana
433	Parco del Mont Avic	Parco naturale	Regione Valle d'Aosta
434	Riserva naturale Cote de Gargantua	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
435	Riserva naturale Lago di Villa	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
436	Riserva naturale Lolair	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
437	Riserva naturale Lozon	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
438	Riserva naturale Marais	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
439	Riserva naturale Mont Mars	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
440	Riserva naturale Stagno di Holay	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
441	Riserva naturale Tzatelet	Riserva naturale	Regione Valle d'Aosta
442	Parco dei Colli Euganei	Parco naturale	Regione Veneto
443	Parco del Fiume Sile	Parco naturale	Regione Veneto
444	Parco della Lessinia	Parco naturale	Regione Veneto
445	Parco delle Dolomiti d'Ampezzo	Parco naturale	Regione Veneto
247			
	N.B. Le aree protette con * sono ricomprese in Parchi o Riserve nazionali o regionali		

94A1719

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1994), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994), **recante: «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.»;

b) nell'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.»;

d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole «esenti da imposta.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.»;

e) nell'articolo 44, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.»;

f) nell'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.»;

g) nell'articolo 55, comma 4, le parole «derivanti da precedenti finanziamenti» sono soppresse;

h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le parole «alle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)*, *b)* e *h)*»;

i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; *tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.*»;

l) nell'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, le parole «o al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «o al 10 per cento»;

m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis*.»;

n) nell'articolo 115, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «persone giuridiche» sono aggiunte le seguenti: «per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14».

2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(b)***, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 ***(c)***, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(d)***.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)* e *n)* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *c)*, si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1° gennaio 1994.

(a) Si riporta il testo degli articoli 6, 41, 44, 52, 55, 56, 61, 81, 102 e 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come sopra modificati:

«Art. 6 *(Classificazione dei redditi)*. — 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari; *b)* redditi di capitale; *c)* redditi di lavoro dipendente; *d)* redditi di lavoro autonomo; *e)* redditi impresa; *f)* redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. *Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.*

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi».

«Art. 41 (*Redditi di capitale*). — 1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 49;

f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera *c*) del comma 2 dell'art. 49;

g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;

h) *gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.*

2. (*Omissis*)».

«Art. 44 (*Utili da partecipazione in società ed enti*). — 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; *tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.*

2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

3. *Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.*

4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

«Art. 52 (*Determinazione del reddito di impresa*). — 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto negli articoli 79, e 80, è determinato apportando al risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente capo.

2. *Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'art. 8*».

«Art. 55 (*Sopravvenienze attive*. — 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 53 e alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 54;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 1 dell'art. 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva».

«Art. 56 (*Dividendi e interessi*). — 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 5.

2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.

3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati *alle lettere* a), b) e h) del comma 1 dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3-*bis*. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela, né per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone.

4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto».

«Art. 61 (*Valutazione dei titoli*), comma 5. — *L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.* Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo delle azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente».

«Art. 81 (*Redditi diversi*). — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 *o al 10 per cento* del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

(*Omissis*).

«Art. 102 (*Riporto delle perdite*). — 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. *La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e* 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94».

«Art. 115 (*Presupposto dell'imposta*). — 1. Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Sono esclusi dall'imposta:

a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche *per i quali spetta il credito di imposta di cui all'art. 14*;

b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;

c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5;

d) i redditi indicati alle lettere *l*) e *m*) del comma 1 dell'art. 81;

e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

L'art. 13-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto art. 13-*bis* elencava le detrazioni di imposta per oneri, stabilendo, alla lettera *a*), abrogata dal presente decreto, che dall'imposta lorda si detraesse il 27 per cento, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, del 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni.

Il D.L. n. 503/1993 è stato sostituito dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, in corso di conversione in legge, nel quale è presente nuovamente detto art. 13-*bis*, privo però delle disposizioni di cui alla predetta lettera *a*).

(*b*) Si riporta il testo dell'art. 26, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle

obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero.

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito nè gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani».

(c) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale) è il seguente:

«Art. 5. — I soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 30%, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente entro il 31 marzo la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del predetto decreto n. 600».

(d) Si trascrive l'art. 77 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986:

«Art. 77 (*Beni relativi all'impresa*). — 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.

3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumenti per l'esercizio dell'impresa.

3-*bis*) Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione».

Art. 2.

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole «12 giugno 1973, n. 349» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.»;

b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati;

c) nell'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.»;

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.»;

d) nell'articolo 74 il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta

nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. *La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.*».

1-bis. *All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera* d) *del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto.*

2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(a)*, può essere *esercitata* entro il 31 gennaio 1994.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, si applicano dal 1° gennaio 1994.

(a) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), così come modificate, da ultimo, dal presente provvedimento:

«Art. 5 *(Esercizio di arti e professioni)*. — Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, *nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952*».

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. Sono esenti dall'imposta:

1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonché la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative a cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto:

10) *(soppresso)*;

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;

15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;

17) *(abrogato)*;

18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché forniti da collegi o pensioni annesse o dipendenti, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) *(soppresso)*;

26) *(abrogato)*;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi».

«Art. 19-*bis* *(Rettifica della detrazione)*. — La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. *Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.*

La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.

In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica è operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio.

Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è inferiore al venticinque per cento.

Se beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche».

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori)*. — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa; del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute;

d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli artt. 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto;

e-bis) *(soppressa)*.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma.

Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservato allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o *l'acquisto intracomunitario* di beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi».

Art. 3.

Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, primo comma, le parole «nel corso di un anno solare» sono sostituite con le seguenti: «con riferimento a un anno solare»;

b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole «nell'ordine della loro numerazione» sono inserite le seguenti: «e con riferimento alla data della loro emissione»;

2) nel secondo comma, dopo le parole «numero progressivo» sono inserite le seguenti: «e la data di emissione»;

c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole «entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.» sono sostituite dalle seguenti «, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.»;

d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole «eseguite nel registro stesso durante il mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «*eseguite nel registro stesso per il mese precedente*» e nello stesso comma, secondo periodo, le parole «eseguite durante il secondo mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite per il secondo mese precedente»;

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola «registrate» sono aggiunte le seguenti: «per il mese precedente»;

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole «al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti «all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento»; nel secondo periodo, le parole «per 112 quando l'imposta è del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per 113 quando l'imposta è del tredici per cento»;

e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2), le parole «nell'anno precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente»;

f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole «nel corso dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».

2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(b)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole «quindici giorni dal ricevimento,» sono inserite le seguenti: «e con riferimento al relativo mese,»;

b) nel comma 4, dopo le parole «della numerazione» sono aggiunte le seguenti «e con riferimento alla data della loro emissione».

3. La disposizione del comma 1, lettera *d)*, numero 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994, le altre disposizioni del presente articolo si applicano *alle operazioni effettuate* a decorrere dal 1° aprile 1994.

(a) Si riporta il testo degli articoli 20, 23, 24, 27, 28 e 29 del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificati, da ultimo, dal presente provvedimento.

«Art. 20 *(Volume d'affari)*. — Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dello stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione *con riferimento a un anno solare* a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27».

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)*. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione *e con riferimento alla data della loro emissione* in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo *e la data di emissione* di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata».

«Art. 24 (*Registrazione dei corrispettivi*). — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, *con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo*. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

«Art. 27 (*Liquidazioni e versamenti mensili*). — Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni *eseguite nel registro stesso per il mese precedente* e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni *eseguite per il secondo mese precedente*, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione del mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate *per il mese precedente* ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, *all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento*, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, *per 113 quando l'imposta è del tredici per cento*, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 28 (*Dichiarazione annuale*). — Comma primo (*omissis*).

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate l'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati *per l'anno precedente* ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli artt. 23 e 24 *per l'anno precedente*;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-*bis*;

4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;

5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni.

Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, può includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili».

«Art. 29 (*Elenchi dei clienti e dei fornitori*). — Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate *per l'anno precedente*. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.

(*Omissis*)».

(*b*) Si trascrive il testo dell'art. 47 del D.L. n. 331/1993, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei

rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, come sopra modificato:

«Art. 47 (*Registrazione delle operazioni intracomunitarie*). — 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere *a*) e *b*), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, *e con riferimento al relativo mese*, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'art. 23 dello stesso decreto.

2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione *e con riferimento alla data della loro emissione*.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato».

Art. 4.

Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni

1. Nella tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 24) è sostituito dal seguente: «24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

2) il numero 25) è soppresso;

3) il numero 26) è sostituito dal seguente: «26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;»;

4) il numero 39) è sostituito dal seguente: «39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, *ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa*, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);»;

b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 114) è sostituito dal seguente: «114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;»;

2) nel numero 127-*quinquies*) le parole «ceduti da imprese costruttrici» sono soppresse;

3) nel numero 127-*undecies*), dopo le parole «27 agosto 1969,» sono inserite le seguenti: «anche se assegnate *in proprietà o in godimento* a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,»;

4) nel numero 127-*terdecies*) le parole «relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-*quinquies*)» sono soppresse;

5) nel numero 127-*quaterdecies*) le parole «relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-*quinquies*)» sono soppresse;

6) *il numero* 127-*quinquiesdecies*) è sostituito dal seguente: «127-*quinquiesdecies*) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;»;

7) dopo il numero 127-*quinquiesdecies*) è aggiunto il seguente numero: «127-*sexiesdecies*) prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.».

2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-*sexiesdecies*) della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 13 per cento per:

a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande;

b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali.

5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(b)***, le parole: «limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura,» sono soppresse.

6. Nell'articolo 6, *comma 2*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 ***(c)***, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ***(d)***, il dodicesimo periodo è soppresso.

8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera *a)*, e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera *b)*, ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(a)***. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

8-bis. *All'articolo 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ***(e)*** *le parole: «nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:» sono sostituite* ***dalle seguenti:*** *«nell'articolo 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:».*

(a) La parte seconda della tabella *A* allegata al citato D P R n 633/1972 elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 4%

La parte terza della predetta tabella *A* elenca i beni e i servizi soggetti all'aliquota IVA del 9% Si riporta il testo dei numeri modificati dal presente provvedimento:

«124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico. servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali (numero soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1995);

125-127-*quater* *(omissis)*,

127-*quinquies)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, edifici di cui all'art 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949, n 408, e successive modificazioni,

127-*decies* *(omissis)*

127-*undecies)* case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 218 del 27 agosto 1969, *anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi*, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella, fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949, n 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici

127-*duodecies)* *(soppresso)*

127-*terdecies)* beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo.

127-*quaterdecies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-*undecies* e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo»

(b) Si riporta il testo dell'art 1, comma 2, della legge n 427 1993, di conversione in legge, con modificazioni, del D L. 30 agosto 1993, n 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, come sopra modificato: «2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n 47, e 28 aprile 1993, n 131, hanno diritto, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

(c) Si riporta il testo dell'art 6 del D L n 746/1983 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto), come sopra modificato.

«Art. 6. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'art. 34 del D P R 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, hanno facoltà di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale, resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo

Per gli anni successivi al 1983 è esclusa la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma

Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del suddetto decreto Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo

Sono soppressi i commi quarto e quinto dell'art 34 del D P R 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni».

(d) Si trascrive il testo del dodicesimo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), soppresso dal presente provvedimento: «A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'aliquota dell'I.V.A. sulle specialità medicinali collocate nella classe di cui all'art. 19, comma 4, lettere *c)* e *d)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinata nella misura del 19 per cento».

(e) Il comma 8 dell'art. 14 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) apporta modificazioni al D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nell'intento di razionalizzare e sopprimere agevolazioni tributarie e di recuperare imposte e base imponibile. La lettera *e)* di detto comma 8, come sopra modificata, risulta ora così formulata

«e) *nell'art. 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente*

"La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad I.V.A., ovvero da atto assoggettato ad I.V.A. detraibile nei modi ordinari"»

Art. 5.

Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;

c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213 ***(a)***.

3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(b)***, è stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

(a) Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 (come sotituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777) della legge 11 maggio 1981, n. 213, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti:

«Art. 9. — Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto.

Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286».

«Art. 10. — Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo».

(b) Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 25 del citato D.L. n. 331/1993: «3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire *124.600* per ettolitro anidro».

Art. 6.

Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(a)***, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65 ***(a)***. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge ***(a)***, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(a)***, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ***(b)***. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 *(c)*.

5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centoittanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso

(a) Si riporta il testo degli articoli 38, comma 4, e 65 del D.L. n. 331/1993, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie:

«Art. 38 *(Acquisti intracomunitari)*, comma 4. — Agli effetti del comma 3, lettera *e)*, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti».

«Art. 65 *(Imposta straordinaria su autovetture autoveicoli e motocicli di lusso Imposta erariale di trascrizione)* — 1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'art. 53, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina

1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5 000 000,

2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8 000 000,

3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10 000 000,

4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12 000 000,

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio

1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5 000 000,

2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8 000 000,

3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10 000 000;

c) motocicli

1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600 000,

2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2 000 000

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro CO 2,72 HC × NO + 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo, se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina

6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

7. Il comma 2-*ter* dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.".

8. La tassa di cui al comma 4 dell'art. 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.

9. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'art. 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunta la seguente nota:

"La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.".

10. Al comma 3 dell'art. 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea.".

11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'art. 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.

12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila.

12-*bis*. Le riduzioni previste dal comma 2-*ter* dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438».

(b) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 lettera *i)*, del D.Lgs. n. 546/1992 recante: «Disposizioni sul processo tributario»:

«1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:

a)-h) (omissis);

i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie».

(c) Il D.P.R. n. 636/1972 reca: «Revisione della disciplina del contenzioso tributario».

Art. 7.

Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«*1*. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
2) valori in moneta o verghe (**).	100
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50

	Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000
2) valori in moneta o verghe (**)	90
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)	9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
2) valori in moneta o verghe (**)	40
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)	9 (****)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)*, aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.

(****) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000"».

(a) Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 10. — 1. *La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:*

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000
a) *Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere* b) *e* c):	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*140*
2) valori in moneta o verghe (**)	*100*
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .	*16*
b) *Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito, dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:*	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*50*
2) valori in moneta o verghe (**)	*90*
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)	*9 (****)*
c) *Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:*	
1) azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*12*
2) valori in moneta o verghe (**)	*40*
3) titoli di Stato o garantiti, obbligazioni (***)	*9 (****)*

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.

(****) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

1-*bis*. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2-*bis*. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988».

Si riporta il titolo ovvero il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— Legge n. 1079/1954: Modifica alle tasse sui contratti di borsa.

— R.D.L. n. 1607/1932: Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

— Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 maggio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954:

«Art. 21 *(Fatturazioni delle operazioni)*. — Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) *ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;*

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera 1) [ora peraltro soggette all'imposta a norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17: trattasi delle cessioni di pane o di altri prodotti della panetteria, di paste alimentari e di latte fresco, *n.d.r.*], *per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis, *9 e 38-*quater *e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.*

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

— Art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dal comma 2-*bis* dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (soprariportato) e dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302:

«Art. 18 *(Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva).* — L'imposta sostitutiva si applica in ragione *0,25* per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. *Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.*

L'aliquota è ridotta allo *0,25* per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), *8) e 9) dell'art. 16*».

— Art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione: «L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 277, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento».

— Legge n. 277/1977: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

Art. 8.

Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella nota all'articolo 2, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente numero:

«Articolo della tariffa	Note
2	2-*bis*. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 15.000.»;

b) nell'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-*bis* e, nella relativa nota, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti numeri 3-*bis* e 3-*ter*:

«Articolo della tariffa	Imposte dovute lire Fisse	Note
2-*bis*. Estratti conto, *comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli*, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare: *a)* con periodicità annuale . . . . *b)* con periodicità semestrale . . . . . . *c)* con periodicità trimestrale . . . . . . *d)* con periodicità mensile	 33.000 16.500 8.250 2.750	3-*bis*. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. 3-*ter*. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, *ovvero relativi al deposito di titoli*, indicati nell'articolo 2, nota 2-*bis*, e negli articoli 9, comma 1, lettera *a)*, 13, commi 1 e 2, e 14.»;

c) il comma 1 dell'articolo 15 è abrogato.

(a) Si riporta il testo degli articoli 2 e 13 della tariffa dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e da ultimo modificata dal presente articolo, nonché dell'art. 15, comma 1, della stessa tariffa, abrogato dal presente articolo:

TARIFFA (Parte 1ª)

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA FIN DALL'ORIGINE

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire) Fisse	Imposte dovute (lire) Proporzionali	Modo di pagamento	NOTE
1	*(Omissis)*				
2	1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. In questo articolo sono comprese: *a)* le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; *b)* gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA. 2-bis. *Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie: lire 15.000.*
3-12	*(Omissis)*				
13	1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi: ricevute e quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare	2.000		1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa anche mediante trattenuta al momento della emissione del titolo di spesa. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.	1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L'imposta non è dovuta: *a)* quando la somma non supera L.150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata; *b)* per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti; *c)* per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici. 3-bis. *Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250.* 3-ter. *L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'art. 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14.*
	2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare .	2.000		1. Marche o bollo a punzone.	1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.
	2-bis. *Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare:*				
	a) *con periodicità annuale*	*33.000*			
	b) *con periodicità semestrale*	*16.500*		1. Versamento all'ufficio del registro.	1. L'imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.]
	c) *con periodicità trimestrale*	*8.250*			
	d) *con periodicità mensile*	*2.750*			
14	*(Omissis).*				
[15	1. Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.	500			

Art. 9.

Istituzione del catasto dei fabbricati

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(a)*. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile *è* asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera *a)*, sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, *terzo comma*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(b)*;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie *A/1* ed *A/8*, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 *(c)*, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 *(d)*, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 *(e)*, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 *(f)*, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati *già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6*, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 *(g)*, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 *(f)*, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 *(h)*.

10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, *con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 *(i)*, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 *(h)*, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n 75 *(h)* si possono applicare le modalità previste dal *comma 22* dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(l)*. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. *A decorrere dal 1° gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (h), rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo.*

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(a)*, entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile *(m)*, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 *(h)*. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 *(n)*.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 *(o)*. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi

informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del *comma 13*. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

(a) Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

(b) Si riporta il testo vigente del terzo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: «I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1° settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni».

(c) Il D.M. 2 agosto 1969, reca: «Caratteristiche delle abitazioni di lusso».

(d) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 408/1949 recante: «Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie»:

«Art. 13. — Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1959 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso».

(e) Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge n. 413/1991: «5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f)* del comma 1 per le procedure di iscrizione al catasto».

(f) La legge n. 47/1985 reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive». Si trascrive il testo del relativo art. 52, come modificato dall'art. 4 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780:

«Art. 52 *(Iscrizione al catasto)*. — Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a lire duecentocinquantamila».

Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, è stato prorogato successivamente: 1) al 31 dicembre 1985 dall'art. 1 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298; 2) al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla

legge 24 dicembre 1985, n. 780; 3) al 30 giugno 1989 dall'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68; 4) al 31 dicembre 1989 dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; 5) al 31 dicembre 1991 dall'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47; 6) al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma 13, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; 7) al 31 dicembre 1993 dall'art. 14 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; proroga ribadita dall'art. 1, comma 5-*ter*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 8) al 31 dicembre 1995 dal presente articolo.

(g) Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 10/1977 recante norme per la edificabilità dei suoli:

«Art. 11 *(Versamento del contributo afferente alla concessione)*. — La quota di contributo di cui al precedente art. 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

La quota di contributo di cui al precedente art. 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere».

(h) Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 16, 1993 recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie:

«Art. 2. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*bis*. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-*ter*. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-*quater*. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-*bis* entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-*ter* entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-*septies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

1-*octies*. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-*novies*. Al quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".

1-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.

3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

(i) Si riporta il testo dell'articolo unico del D.M. 20 gennaio 1990, recante revisione generale degli estimi del catasto terreni:

«Articolo unico. — L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento del testo unico approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente nel merito i comuni competenti per territorio.

Alle quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione deve essere applicata, di norma, la media dei prezzi correnti nel biennio 1988-89. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti è tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.

In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.

Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili sugli ordinari capitoli di spesa a partire dall'esercizio 1990».

(l) Si riporta il testo del comma 22 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria: «22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente».

(m) Si riporta il testo dell'art. 2674 del codice civile:

«Art. 2674 *(Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio)*. — Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837, o non è presentato con le modalità previste dall'art. 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7).

In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni».

(n) La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

(o) Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 5. — 1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

Art. 10.

Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali

1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503 ***(a)***, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.».

2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75 ***(b)***, è abrogato.

(a) Il D.L. n. 503/1993, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, è stato reiterato dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, recante: «Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria», in corso di conversione in legge.

(b) Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 75/1993, come modificato dal presente articolo:

«Art. 2. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'art. 2 comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato art. 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. [Nel medesimo decreto potranno altresì essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito]. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della presente legge».

Art. 11.

Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 ***(a)***.

2-bis. *Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti.*

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62 ***(a)***, le parole da «sentito il parere» fino alle parole «dalla richiesta.» sono soppresse.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ***(b)***, dopo le parole «relative vincite» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.».

(a) Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 62/1990, recante: «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175 e 13 luglio 1989, n. 255», come da ultimo modificato dal presente articolo:

«Art. 6. — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali a estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali».

(b) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 401/1989, recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 e, da ultimo, dal presente articolo: «1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite *e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione*».

Art. 12.

Concorso pronostico Totogol

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine *dei campionati nazionali di calcio* per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 ***(a)***.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 ***(b)***, è abrogato.

(a) Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 555/1988 recante disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo:

«Art. 3. — 1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal Comitato olimpico nazionale italianao (CONI) stesso per le spese organizzative della gestione Totocalcio».

(b) Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 581/1951 recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di giuoco, abrogato dal presente articolo:

«Art. 2. — Nel caso di giuochi e di concorsi a svolgimento periodico, ogni singola manifestazione si considera, ad ogni effetto, autonoma ed indipendente dalle altre».

Art. 13.

Interessi per rapporti di credito e debito di imposta

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ***(a)***, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni ***(b)***, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(a) Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito:

«Art. 9 (*Mancato o ritardato versamento diretto*). — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non

versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del *6* per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma e 36-*ter*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 20 (*Interessi per ritardata iscrizione a ruolo*). — Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente, l'interesse del *3* per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte è riscosso mediante ruolo.

È in facoltà del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del *3* per cento già maturato ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.

Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 21 (*Interessi per prolungata rateazione*). — Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, è posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del *3* per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo».

«Art. 39 (*Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo*). — Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione, tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il ricorso può essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio può procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.

Non è ammesso il rimborso delle ritenute d'acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.

Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, può autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del *6* per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta».

«Art. 44 (*Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate*). — Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, all'interesse del *3* per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta».

(b) Si riporta il testo vigente della legge n. 29/1961 recante norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari:

«Art. 1. — Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del *tre* per cento da computarsi per ogni semestre compiuto».

«Art. 2. — Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni».

«Art. 3. — In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele».

«Art. 4. — Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie».

«Art. 5. — Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso».

Art. 14.

Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge *26 giugno 1990*, n. 165 ***(a)***;

b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni ***(b)***, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 ***(c)***.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

(a) Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato D.L. n. 90/1990:

«1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella nonché le pene pecuniarie in misura fissa possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni per limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici».

(b) Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 825/1965, e successive modificazioni, recante regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato:

«Art. 2. — Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita».

(c) La direttiva n. 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L316 del 31 ottobre 1992 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 febbraio 1993, 2ª serie speciale.

Art. 15.

Compensi incentivanti la produttività

1. *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dall'amministrazione finanziaria.*

2. *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.*

3. *Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537* **(a)**, *ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1º gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1º gennaio 1995, né essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto.*

(a) Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica: «6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

Art. 16.

Riserva all'erario delle entrate

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 **(a)**, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

(a) Si riporta il testo dell'art. 16, commi 16 e 17, della citata legge n. 537/1993:

«16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, tali importi sono iscritti ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 marzo 1994:

Grosso Vincenzo, notaio residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puglisi Maria Flora, notaio residente nel comune di Villafranca Tirrena, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione;

Catanese Carmela Flavia, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di San Pier Niceto, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Lisi Federico, notaio residente nel comune di San Fratello, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Sant'Agata di Militello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Russo Letizia, notaio residente nel comune di Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

94A1763

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 marzo 1994

Dollaro USA	1674,62
ECU	1907,56
Marco tedesco	986,99
Franco francese	290,30
Lira sterlina	2497,19
Fiorino olandese	878,47
Franco belga	47,915
Peseta spagnola	12,035
Corona danese	252,85
Lira irlandese	2400,23
Dracma greca	6,783
Escudo portoghese	9,609
Dollaro canadese	1227,91
Yen giapponese	15,754
Franco svizzero	1162,12
Scellino austriaco	140,29
Corona norvegese	227,81
Corona svedese	212,34
Marco finlandese	302,39
Dollaro australiano	1206,90

94A1820

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Soppressione della compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano

Con decreto n. 16 del 13 dicembre 1993 il direttore marittimo di Ancona, ai sensi dell'art. 161 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ha soppresso la compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano.

94A1764

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del programma di attività dell'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1994-96

Il CIPE, nella riunione del 21 dicembre 1993, ha approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1994-96 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

94A1766

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 della legge n. 193/1984 deliberati a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982.

Il CIPI, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha deliberato quanto segue:

«Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 193/1984 non è concessa alla società Roe Volciano, un contributo di L. 1.963.980.000 per la parte relativa allo smantellamento e di L. 1.309.320.000 per la parte relativa al reinvestimento».

Il CIPI, nella seduta del 30 novembre 1993, ha deliberato quanto segue:

«Non è ammessa al contributo in c/interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 193/1984 l'operazione creditizia posta in essere dalla Bisider S.p.a., con la Banca commerciale italiana.

Il complessivo contributo già concesso dal CIPI in data 8 maggio 1986 viene ridotto di L. 327.890.412.

Il contributo medesimo resta determinato in L. 676.063.620».

94A1767

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Annullamento dell'avviso di vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

È annullato l'avviso di vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina istituzioni di diritto romano, presso la facoltà di giurisprudenza, dell'Università «La Sapienza» di Roma, da coprire mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1994.

94A1768

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia

chirurgia toracica (ex igiene mentale - afferente all'istituto di seconda clinica chirurgica);

neurologia (per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia, con afferenza al secondo istituto di clinica delle malattie nervose e mentali);

ostetricia e ginecologia (per le esigenze del corso di laurea in medicina e chirurgia con afferenza al secondo istituto di clinica ostetrica e ginecologica).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1788

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia per il corso di laurea conservazione dei beni culturali è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia

esegesi delle fonti medioevali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1789

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia *Cornacchia*
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via *Roma* 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - Sc a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso *Italia* 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario *prima della data* fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - *intestato a:* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. *L'Istituto non risponde dei ritardi causati* dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere **stampatello**.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300